

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



21 del 29 maggio 2026

Mentre si attendo l'assetto della contabilità Accrual, gli organi di revisione (e quindi i servizi finanziari) sono chiamati a entrare nel vivo della stagione dei questionari sul Rendiconto e sul Bilancio di previsione per la Corte dei conti.

Tra i numerosi adempimenti che affollano le nostre scrivanie le nuove regole tributarie del canone unico dal 2027.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



Rassegna. Rendiconti: delibera e relazione da allegare ai questionari alla Corte

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Archiviata l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del rendiconto 2024, entra ora nel vivo la stagione dei questionari che gli organi di revisione sono chiamati a trasmettere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Dopo l'accelerazione impressa dalla sezione delle Autonomie nell'individuazione dei contenuti richiesti e l'apertura del portale dedicato, le diverse sezioni regionali stanno definendo i rispettivi calendari operativi, con scadenze differenziate da territorio a territorio.

L'anticipo dei tempi punta a rafforzare l'efficacia del sistema dei controlli, consentendo una maggiore tempestività nell'eventuale adozione delle misure correttive da parte degli enti interessati e un primo allineamento già in sede di rilascio dei pareri dovuti.

L'adempimento riguarda tutti gli organi di revisione in carica presso Comuni, Province e Città metropolitane. Restano invece esclusi gli altri enti locali individuati dal Tuel, come le Unioni di Comuni.

Particolare rilievo assume, nei questionari, l'analisi preliminare delle criticità che, a partire da quest'anno, si arricchisce di nuove domande sulla predisposizione del bilancio di cassa, del piano dei flussi di cassa e sul rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica. L'attività richiesta ai revisori punta inoltre a verificare l'eventuale superamento delle criticità emerse negli esercizi precedenti.

La compilazione del questionario non si esaurisce nell'inserimento dei dati richiesti sulla piattaforma dedicata della Corte dei conti. Ai revisori viene infatti richiesto anche un ulteriore adempimento documentale attraverso il portale FitNet, nella sezione dedicata all'invio degli allegati.

La procedura prevede l'accesso all'area «Invio allegati documenti» presente nella sezione «Documenti», dove è già disponibile il riferimento all'adempimento relativo ai questionari di bilancio.

Per il rendiconto devono essere allegati almeno la delibera di approvazione e la relazione dell'organo di revisione. Solo per gli enti in disavanzo è richiesta anche la delibera consiliare di ripiano. In presenza di lettere di patronage, fideiussioni o altre forme di garanzia, occorre inoltre trasmettere la relativa deliberazione consiliare.

Più contenuto il pacchetto documentale richiesto per il bilancio di previsione, che si limita alla delibera di approvazione del bilancio e al parere dell'organo di revisione.

In entrambi i casi devono essere trasmessi anche eventuali rilievi, segnalazioni o verbali adottati nel corso dell'attività di controllo.

La doppia procedura telematica conferma il progressivo consolidamento del sistema informativo della magistratura contabile, ma impone agli organi di revisione una particolare attenzione sia nella compilazione dei questionari sia nella corretta gestione degli allegati, per evitare incompletezze o irregolarità nella trasmissione della documentazione richiesta.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni enti locali grave squilibrio finanziario

Il Ministero dell'Interno ha confermato le modalità di rimborso per le somme ricevute a valere sul Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l'anno 2026. Attraverso una specifica nota tecnica, sono stati individuati i codici identificativi finanziari unici per il versamento sia della quota capitale che della quota interessi.

Per l'anno 2026 e fino ad eventuale nuova comunicazione, le anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali devono essere restituite, sia come QUOTA INTERESSI che come QUOTA CAPITALE, sul capitolo di contabilità speciale n. CS-348-0005727 – FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO.

IBAN: IT35P0100004306CS0000006577

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Certificazione costi servizi 2023: adempimenti per enti deficitari, in dissesto o riequilibrio

Con la circolare 52/2026 il Ministero dell'Interno fornisce alcune indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l'anno 2023 in condizione di deficitarietà strutturale sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, per quelli in dissesto finanziario e per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Cartelle, arretrati senza freni: 1.331 miliardi di mancati incassi

La strategia del Governo fondata sull'emersione dei redditi imponibili nasce dalla constatazione che il recupero ex post rappresenta una sfida spesso improba. Per capire il grado di difficoltà di questa battaglia c'è un dato più efficace di tutti, offerto dal ciclopico «magazzino» degli arretrati della Riscossione.

Per tutto il 2025 si è discusso in commissione Finanze al Senato delle possibili strategie per ridurlo, in un ciclo di audizioni che ha coinvolto tutti i vertici dell'amministrazione e, in attuazione di una norma scritta nella delega per la riforma fiscale, ha impegnato per mesi una commissione tecnica chiamata a proporre soluzioni rimaste per ora lettera morta. Ma mentre a Palazzo Madama si discuteva, il magazzino cresceva: e nel 2025 ha cumulato altri 59,5 miliardi, che hanno portato la montagna degli arretrati a toccare quota 1.331 miliardi: il 4,4 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Il dato, che si legge nella bozza definitiva del piano dell'agenzia delle Entrate-Riscossione che sarà allegato alla convenzione 2026/28 con il ministero dell'Economia, spiega con una certa efficacia che il diluvio di rottamazioni, rateazioni, saldi e stralci e definizioni agevolate in genere che ogni Governo ha offerto negli ultimi anni ai contribuenti non è riuscito a scalfire il colosso in continua crescita degli arretrati. La loro mole carica un peso aggiuntivo sull'attività della riscossione, chiamata a gestire un'infinità di partite in cui le cui speranze di incasso si spengono con il tempo. Nell'attesa di vedere l'effetto del discarico automatico dopo cinque anni introdotto dalla riforma fiscale, che essendo entrato in vigore lo scorso anno si farà sentire davvero solo a partire dal 2030, l'agenzia delle Entrate-Riscossione prova ad affinare le contromisure. Che puntano prima di tutto ad accelerare la presa in carico effettiva delle cartelle, per evitare che invecchino troppo complicando la caccia a contribuenti che nel frattempo possono fallire, rendersi irreperibili o anche passare a miglior vita. Nel monitoraggio aggiornato dell'Agenzia, per esempio, i «soggetti deceduti e ditte cessate» sono titolari di debiti per 254,23 miliardi, il 19% del magazzino, che ovviamente non verranno mai incassati. E sorte analoga è facile prevedere per i 609,85 miliardi (il 46% del totale) dovuti da contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva» senza che l'attacco abbia portato all'incasso.

Nasce da questi dati l'urgenza mostrata dal Fisco nel tagliare i tempi dell'avvio effettivo delle azioni di recupero. Il nuovo piano punta ad accendere la macchina della riscossione entro un anno dalla notifica per il 68% del valore dei crediti affidati, e di far salire la percentuale al 73% nel 2028, con una linea che sale di tre punti rispetto ai vecchi programmi. Da accorciare c'è anche il calendario fra l'affidamento e la notifica, portando al 53% quest'anno, per arrivare al 55% e al 60% nel 2027 e 2028, la quota delle cartelle notificate entro tre mesi dalla consegna.

L'acceleratore va spinto anche per quel che riguarda fermi e pignoramenti. Nonostante la quinta edizione della rottamazione, estesa ora alle entrate degli enti locali, il versante «coattivo» dell'attività di riscossione non si può raffreddare: e mette in programma 1,6 milioni di procedure all'anno (1,7 milioni nel 2028) di procedure cautelari (fermi e ipoteche) ed esecutive (i pignoramenti).

Tutto questo serve a raggiungere i nuovi obiettivi di riscossione, che nella versione definitiva del piano ambiscono a 14,3 miliardi di incassi quest'anno per salire a 15 miliardi nel 2027.

Si tratta, va chiarito, di obiettivi iniziali, che in genere negli ultimi anni sono stati poi superati a consuntivo portando ad aggiornare costantemente i «record» nei risultati della lotta all'evasione. In ogni caso il punto di partenza è superiore a quello dell'anno scorso (12,76 miliardi), a conferma di un'intensificazione che domina l'agenda dell'Agenzia. Anche perché il fiume delle cartelle non accenna a diminuire: quest'anno ci si attende nuove cartelle per 89,3 miliardi, con un aumento di

5,2 miliardi (+6,2%) rispetto all'anno scorso, attenuato solo dal fatto che si riducono i nuovi arrivi da parte degli enti locali (4,73 miliardi, contro i 9,74 del 2025).

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Certificazione servizi conferiti in gestione associata alle unioni di comuni ed alle comunità montane anno 2026

Con decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2026, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l'attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell'anno 2026.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La trasmissione della certificazione, anche quest'anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.

Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

La richiesta da parte degli enti interessati dovrà essere formulata al Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite il "Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali" (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) nelle risorse correlate.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Funzionamento del fondo economale: responsabilità dell'agente, vincoli di bilancio e obbligo di pareggio della cassa

Il fondo economale si configura come una gestione di cassa basata sul meccanismo dell'anticipazione finanziaria. In virtù di questo regime, l'economista assume una responsabilità personale e diretta sulle somme ricevute in custodia.

In sede di conto giudiziale, egli ha l'obbligo di attestare la regolarità di ogni pagamento effettuato, dimostrando che le spese siano strettamente vincolate alle finalità per cui le anticipazioni sono state concesse. L'ammontare complessivo annuo di tale fondo viene stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione, parametrandolo alle specifiche esigenze e funzioni attribuite alla cassa economale. L'erogazione di queste risorse avviene tramite mandati di pagamento emessi su un apposito capitolo di spesa delle partite di giro, con importi strutturati per non eccedere il fabbisogno del singolo trimestre. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista è tenuto a riversare presso la tesoreria dell'ente le eventuali somme rimaste inutilizzate. Per tale ragione, la gestione economale deve obbligatoriamente concludersi in pareggio, escludendo per sua natura la possibilità di generare o mantenere residui attivi o passivi.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Scadenze dei bilanci negli enti locali: l'approvazione tardiva compromette la rappresentanza democratica e blocca gli investimenti

Il rispetto rigoroso delle scadenze per l'approvazione dei documenti contabili rappresenta un pilastro fondamentale per l'efficacia e la regolarità dell'azione amministrativa di un ente locale.

Come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2017, la puntualità del bilancio costituisce un'esigenza sistemica e unitaria dell'intero ordinamento. Secondo la Consulta, sia l'omessa approvazione dei bilanci sia la tolleranza verso un loro squilibrio strutturale determinano, per presunzione assoluta, la rottura del legame fiduciario che unisce gli eletti al mandato elettorale e alla rappresentanza democratica dei cittadini.

A livello operativo, il mancato adempimento di questi termini comporta gravi limitazioni finanziarie previste direttamente dalla legge. Tra queste, spiccano il forte vincolo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione solo "presunto" (e non ancora formalmente accertato) e il divieto assoluto di contrarre nuovi mutui o ricorrere ad altre forme di indebitamento, in conformità con quanto disposto dall'articolo 203, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Rassegna. Patrimonio, nei conti Accrual pesa il controllo

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

La Ragioneria generale fissa le coordinate tecniche del cantiere della contabilità Accrual, entrato nella fase pilota. Un pacchetto di Faq scioglie i nodi più complessi della transizione: dall'iscrizione degli asset ai software Pnrr, fino a immobili da alienare, ricavi e rimanenze.

Il principio cardine (Faq 5, 6 e 7) scardina l'automazione tradizionale: il perno del nuovo sistema non è più la proprietà giuridica, ma il controllo sostanziale dell'asset. In coerenza con l'Itas 4, l'ente deve iscrivere un bene anche senza titolarità formale, purché ne detenga il controllo operativo sulla base di un valido titolo giuridico. Inventario tradizionale e attivo immobilizzato Accrual viaggeranno quindi su binari paralleli senza dover coincidere: emergeranno beni non di proprietà e, viceversa, si escluderanno asset formalmente intestati ma gestiti da terzi. Nelle concessioni di beni e servizi (Faq 6), il cespite resta iscrivibile solo se l'ente mantiene il potere decisionale su tariffe, utenti e servizi; in caso contrario, il bilancio dovrà fotografare il trasferimento del controllo al concessionario.

La stessa logica sostanziale governa il software e i beni immateriali (Faq 8). Per l'allineamento all'Itas 5, la capitalizzazione delle spese di implementazione esige quattro requisiti congiunti: identificabilità, controllo dell'ente (potere di limitare l'accesso a terzi), benefici futuri o potenziale pluriennale e misurabilità del costo. Anche il semplice diritto d'utilizzo può quindi generare un'immobilizzazione se garantisce un impiego autonomo e pluriennale. Discorso opposto per le soluzioni SaaS in cloud spinte dal Pnrr digitale: non configurando un controllo sostanziale, si traducono in meri costi per canoni a conto economico.

La Faq 9 (Itas 10) riordina poi il destino degli immobili inseriti nei piani di alienazione: non potendo confluire tra le rimanenze, poiché la compravendita non è l'attività tipica del Comune, questi beni vanno riclassificati nell'attivo corrente alla voce F («Altre attività destinate alla vendita»).

Infine, sul fronte delle entrate (Faq 10-13, Itas 9), la Rgs blinda la linea di confine tra scambi e non scambi. La controprestazione specifica a fronte di beni o servizi genera un ricavo, mentre l'afflusso di risorse senza obbligo di prestazione diretta configura un provento. Per i ricavi da vendita la

rilevazione scatta solo con il trasferimento simultaneo di rischi, benefici e controllo, mentre interessi, royalties, canoni e dividendi seguono la regola della misurabilità e probabilità del flusso. Le Faq da 14 a 18 chiudono la mappa circoscrivendo i criteri di valutazione delle rimanenze. Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual, lo Stato rischia di restare fermo al 1978

Di Patrizia Ruffini

L'introduzione della contabilità Accrual nella Pubblica amministrazione non è un semplice adempimento legato al Pnrr. È una svolta storica: per la prima volta, lo Stato italiano ha l'occasione concreta di abbandonare un sistema di rendicontazione patrimoniale che, nella sua struttura di fondo, è ancora fermo alla fine degli anni Settanta.

Ma c'è un problema: la riforma rischia di correre a due velocità. E a rimanere indietro potrebbe essere proprio lo Stato centrale.

Il disegno di legge di riforma della legge 196/2009, oggi in elaborazione, rinvia infatti a futuri provvedimenti l'adeguamento delle norme necessarie per adottare il nuovo sistema economico-patrimoniale basato sul principio Accrual, previsto dalla Riforma 1.15 del Pnrr a partire dal 1° gennaio 2030.

Per gli enti territoriali il percorso appare già definito dall'articolo 39 delle bozze circolate nelle ultime settimane. Per lo Stato, invece, il riferimento compare nell'articolo 40, che delega il Governo all'adozione di un testo unico sulla contabilità e sulla tesoreria statale. Tradotto: mentre Comuni e Regioni avanzano, i ministeri rischiano di restare bloccati dentro schemi contabili concepiti quasi cinquant'anni fa.

Eppure le amministrazioni centrali inserite nel bilancio dello Stato, insieme alla Presidenza del Consiglio e alle agenzie fiscali, sono già coinvolte nella sperimentazione prevista dal DI 113/2024. Entro giugno 2026 dovranno rielaborare i dati contabili e predisporre i nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico. Con l'entrata a regime dei principi Itas, la cui roadmap sarà definita dal provvedimento attuativo collegato alla milestone M1C1-118 del Pnrr, anche i ministeri saranno chiamati a redigere un vero bilancio d'esercizio, con conto economico, stato patrimoniale e documenti integrativi previsti dall'Itas 1.

È un percorso che gli enti territoriali hanno già vissuto con il decreto legislativo 118/2011, che ha archiviato il vecchio "Conto del patrimonio", sostituendolo con uno stato patrimoniale costruito secondo logiche economico-patrimoniali moderne.

L'approdo naturale dovrebbe essere uno solo: un sistema contabile omogeneo per tutta la Pubblica amministrazione, senza differenze tra centro e periferia. Ed è proprio questo il punto decisivo.

Lo stesso Pnrr attribuisce alla contabilità Accrual una funzione strategica nella valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie alla capacità di rappresentare in modo uniforme e completo il complesso dei beni controllati. La piena conoscenza del patrimonio, dalle strade comunali alle grandi infrastrutture statali, consente non solo una migliore programmazione di manutenzioni e investimenti, ma anche una più efficace misurazione del capitale pubblico impiegato nell'erogazione dei servizi.

La questione non è solo gestionale. Al centro c'è la trasparenza verso cittadini e Parlamento: il nuovo sistema contabile deve offrire una rappresentazione chiara del valore dei beni pubblici utilizzati, delle passività assunte e del costo effettivo delle politiche pubbliche.

Oggi, invece, questa funzione continua a poggiare sul Rendiconto generale dello Stato e, in particolare, sul Conto generale del patrimonio disciplinato dall'articolo 36 della legge 196/2009, che replica sostanzialmente l'impianto della legge 468/1978. Un modello nato in un'altra epoca: prima della digitalizzazione, prima del Pnrr, prima degli standard internazionali di contabilità pubblica.

Ed è qui che emerge il vero nodo della riforma. Nelle bozze del nuovo disegno di legge sulla contabilità pubblica continua infatti a comparire, quasi immutata, la stessa struttura del rendiconto generale dello Stato concepita quasi cinquant'anni fa.

La sfida dell'Accrual non può limitarsi a innovare i bilanci di Comuni e Regioni lasciando fermo il cuore dello Stato. Perché senza una vera modernizzazione della contabilità centrale, l'Italia rischia una riforma solo a metà: avanzata nei territori, ma bloccata al 1978 nei ministeri.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Agenzia delle Entrate. Cinque per mille 2025: ai Comuni vanno oltre 17 milioni per il sociale

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025, elaborati sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno. L'edizione di quest'anno fa registrare un record storico per la misura, con oltre 96mila enti ammessi e un monte risorse complessivo che supera i 602 milioni di euro, la cifra più alta mai raggiunta.

All'interno di questo stanziamento, ai Comuni italiani sono stati assegnati oltre 17 milioni di euro. Tali fondi, distribuiti in base alle scelte dei cittadini residenti, dovranno essere obbligatoriamente vincolati al finanziamento e al potenziamento delle attività e dei servizi sociali svolti a livello locale.

I dati ufficiali, che riportano in dettaglio il numero di preferenze e l'esatto importo spettante a ogni singolo beneficiario, mostrano una crescita netta delle risorse erogate rispetto all'anno precedente. L'esito del riparto conferma come il 5 per mille si stia consolidando sempre più come un canale di finanziamento strategico non solo per il Terzo settore, ma anche per le iniziative di utilità sociale promosse direttamente dalle amministrazioni comunali.

Leggi l'[articolo](#).



Gazzetta Ufficiale. Fondi videosorveglianza 2025: dal Viminale 19 milioni di euro per la sicurezza dei Comuni, domande entro fine agosto

Il Ministero dell'Interno ha disciplinato i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti statali volti ad aiutare i Comuni nell'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza urbana. Il decreto, firmato il 22 aprile 2026 dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2026 e mette a disposizione un totale di 19 milioni di euro relativi all'annualità 2025.

Lo scopo primario di questo stanziamento è il potenziamento della sicurezza territoriale, con un focus mirato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Possono accedere alle risorse i Comuni, le unioni, le associazioni e i consorzi di Comuni che abbiano preventivamente sottoscritto i Patti per la sicurezza urbana con le rispettive Prefetture e che considerino la videosorveglianza un obiettivo prioritario.

Le amministrazioni interessate devono trasmettere la domanda alla Prefettura competente per territorio entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Per essere ritenuti ammissibili, i progetti devono ricevere il via libera dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e risultare conformi alle direttive del ministero. Il contributo erogato dallo Stato non potrà superare il limite di 250mila euro per ogni singola proposta e non sarà concesso per interventi di manutenzione o sostituzione di apparecchiature già esistenti. Gli enti locali richiedenti

hanno inoltre l'obbligo di garantire la copertura finanziaria per la manutenzione e il funzionamento degli impianti per un periodo minimo di cinque anni dal momento della conclusione dei lavori.

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria nazionale basata su specifici indicatori, tra cui l'indice di criminalità della zona, il numero di abitanti residenti, l'entità del cofinanziamento stanziato dall'ente locale e il ricorso a forme associative tra Comuni. È inoltre prevista una riserva di fondi dedicata al riequilibrio territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno. Una volta ottenuta l'ammissione al finanziamento, i progetti dovranno diventare esecutivi entro 120 giorni dalla comunicazione ufficiale e l'ente dovrà avviare tempestivamente le procedure di gara per non rischiare la revoca del contributo. La graduatoria definitiva sarà consultabile sul portale telematico del Ministero dell'Interno.

Leggi l'[articolo](#).



Gazzetta Ufficiale. Piano nazionale prevenzione sismica: ripartiti 200 milioni per infrastrutture strategiche e studi territoriali nel triennio 2024-2026

Il nuovo provvedimento del Dipartimento della Protezione Civile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in attuazione del decreto-legge n. 39 del 2009, definisce i criteri e la ripartizione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il triennio 2024-2026, mettendo a disposizione delle Regioni un budget complessivo di 200 milioni di euro. L'obiettivo principale è la riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale attraverso una pianificazione strategica e pluriennale.

Lo stanziamento complessivo verrà erogato in quote annuali progressive: 55 milioni di euro per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 75 milioni per il 2026. La ripartizione interna dei fondi prevede che la quota più rilevante, pari a 180 milioni di euro, sia destinata a interventi strutturali di messa in sicurezza, mentre 18 milioni di euro saranno investiti in attività di prevenzione non strutturale. I rimanenti 2 milioni di euro rimarranno al Dipartimento per coprire le spese di gestione e l'assistenza tecnica.

Le linee d'azione si sviluppano su due fronti complementari. Sul piano della conoscenza e dell'analisi territoriale, le risorse finanzieranno gli studi di microzonazione sismica e l'analisi della condizione limite per l'emergenza. Sul piano pratico, i fondi sosterranno il consolidamento e l'adeguamento di infrastrutture e immobili pubblici strategici per le operazioni di soccorso, consentendo l'esecuzione di opere che variano dal rafforzamento locale e dal miglioramento sismico fino alla completa demolizione, ricostruzione ed eventuale delocalizzazione degli stabili a rischio.

L'assegnazione dei fondi alle singole Regioni avverrà tenendo conto di un indice medio aggiornato sulla base delle più recenti mappe nazionali di pericolosità e rischio sismico. Dalla data di pubblicazione del decreto, le amministrazioni regionali avranno 180 giorni di tempo per sottoporre i propri piani di intervento al Dipartimento della Protezione Civile. Nell'individuazione dei progetti da finanziare, la priorità assoluta verrà accordata ai territori comunali esposti a un rischio più elevato, focalizzando l'attenzione sulle strutture pubbliche e sulle reti di collegamento essenziali per la gestione delle emergenze.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



Rassegna. Ultimo miglio Pnrr, il Mit apre sui rendiconti: certificato di ultimazione ok anche con opere marginali residue

Via libera del Mit a una delle richieste più pressanti arrivate nelle ultime settimane dalle stazioni appaltanti impegnate nella corsa finale del Pnrr: il certificato di ultimazione lavori resta valido ai fini della rendicontazione anche in presenza di lavorazioni residuali di modesta entità, purché queste non incidano sulla funzionalità dell'opera.

Il chiarimento arriva nella risposta del ministero delle Infrastrutture a un'interrogazione presentata dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, responsabile nazionale del dipartimento lavori pubblici del partito. «Il Ministero ha fornito una conferma importante per tutto il settore», sottolinea Mazzetti, spiegando che «in merito alle opere Pnrr il certificato di ultimazione dei lavori è valido ai fini della rendicontazione, anche se restano lavorazioni marginali», senza incidenza funzionale. Nella risposta il Mit richiama il quadro normativo vigente e le linee guida Pnrr dell'aprile 2026, precisando che «il direttore dei lavori può emettere il certificato di ultimazione anche qualora residuino lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso dell'opera». Il ministero chiarisce inoltre che, «ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target Pnrr assume rilievo esclusivamente la data di emissione del certificato», mentre resta irrilevante il termine concesso all'operatore economico per completare le opere residue, purché entro il limite massimo di 60 giorni.

Si tratta di un passaggio operativo particolarmente rilevante nella fase finale di attuazione del Piano, considerato che il 30 giugno rappresenta la scadenza per la conclusione dei lavori e il 31 agosto 2026 quella per la rendicontazione finale. Per Mazzetti il chiarimento costituisce «un passaggio operativo fondamentale per gli ultimi passaggi del Pnrr», che potrebbe essere ulteriormente rafforzato nell'ambito dell'ultima revisione del Piano ancora possibile entro il 31 maggio.

La deputata azzurra richiama anche il peso dell'aumento dei costi legato alla crisi internazionale e il rischio che lavorazioni secondarie possano rallentare il completamento formale degli interventi. «Era necessario evitare che lavori di dettaglio bloccassero il collaudo e mettessero a rischio i 159 target della decima rata Pnrr, che vale 28,4 miliardi», spiega. Secondo Mazzetti, il chiarimento del Mit consente ora a stazioni appaltanti e imprese «di chiudere formalmente il cantiere, completare le opere residuali entro 60 giorni e centrare l'obiettivo europeo».

Restano invece invariati i termini previsti per collaudo tecnico-amministrativo e certificato di regolare esecuzione, fissati rispettivamente in sei e tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il ministero assicura infine «monitoraggio costante e supporto alle amministrazioni per garantire il conseguimento dei target nel rispetto dei tempi, della qualità e delle regole europee».

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



MEF. Recupero ICI: dichiarazione WEB e nuova versione del modulo di controllo delle dichiarazioni telematiche

Dal 28 maggio 2026 è pubblicato, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la

dichiarazione relativa al periodo di imposta 2006-2011.

Nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sarà disponibile, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, la versione 2.0.0 del 28/05/2026 relativa al Modulo di Controllo Recupero ICI.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Canone unico, le Sezioni Unite ne confermano la natura tributaria: cambiano regole su pubblicazione e adempimenti degli enti locali

La Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 recepisce la sentenza della Cassazione: il canone patrimoniale diventa a tutti gli effetti un'entrata tributaria, con nuove indicazioni su pubblicazione delle delibere e scadenze per i Comuni a partire dal 2026.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 del Dipartimento delle Finanze, interviene sul canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dopo la sentenza n. 12225/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pubblicata il 1° maggio 2026.

La Suprema Corte ha stabilito che il canone ha natura tributaria, qualificandolo quindi come entrata fiscale a tutti gli effetti e affermando la giurisdizione del giudice tributario. Una pronuncia che modifica l'orientamento precedente, che tendeva invece a considerarlo un'entrata di natura patrimoniale.

Alla luce di questo nuovo inquadramento, la Circolare ridefinisce anche le modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali sul sito del Dipartimento delle Finanze, a partire dall'anno 2026. In quanto entrata tributaria, tali atti rientrano ora tra quelli soggetti a pubblicazione secondo le regole previste per i tributi locali.

Vengono inoltre ribadite le scadenze procedurali: i Comuni devono trasmettere le delibere entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione entro il 28 ottobre. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia degli atti.

Per l'anno 2026, tuttavia, il quadro è peculiare. Il termine per l'adozione delle delibere è già scaduto il 28 febbraio 2026, con la conseguenza che non è più possibile approvare nuovi atti per quell'anno. Gli enti locali dovranno trasmettere eventuali deliberazioni già adottate entro i termini, oppure, in assenza di nuovi provvedimenti, l'ultima delibera vigente alla data del 1° maggio 2026.

Un esempio chiarisce l'applicazione: se un Comune ha istituito il canone nel 2021 e successivamente ha aggiornato la disciplina nel 2024, senza ulteriori modifiche, sarà quest'ultima delibera a dover essere trasmessa.

La Circolare punta così a garantire uniformità di applicazione sul territorio nazionale, adeguando la disciplina amministrativa alla nuova qualificazione giuridica del canone stabilita dalla Cassazione.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Accertamento IPT autoveicoli: il termine di decadenza triennale dei regolamenti locali non si applica all'imposta principale

Con l'Ordinanza n. 34863 del 30 dicembre 2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), definendo i confini temporali per la notifica degli avvisi di accertamento e distinguendo l'ambito di applicazione dei termini regolamentari da quelli statali.

La Suprema Corte ha stabilito che la determinazione dei termini di decadenza non segue un regime unico, ma è strettamente correlata alla natura del credito d'imposta che l'amministrazione intende recuperare. In virtù della potestà regolamentare concessa agli enti locali dal D.lgs. n. 446/1997, le province possono legittimamente introdurre un termine di decadenza abbreviato a tre anni; tuttavia, tale deroga opera esclusivamente per l'imposta "suppletiva", ossia quella derivante da variazioni delle tariffe deliberate a livello locale.

Al contrario, quando l'accertamento ha per oggetto l'imposta "principale", i regolamenti locali non possono estendere la propria efficacia limitativa. In questo caso trova applicazione il termine ordinario quinquennale previsto dall'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, che costituisce la disciplina generale e sovraordinata per l'accertamento dei tributi locali.

I giudici di legittimità hanno quindi rigettato l'ipotesi di un'estensione automatica del termine triennale all'intera pretesa impositiva, riaffermando il principio per cui la norma generale dello Stato continua a presidiare il recupero dell'imposta principale.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Rendita catastale da sentenza definitiva: ha valore retroattivo per il calcolo di ICI, IMU e TASI

Con l'Ordinanza n. 15581 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di tributi locali, con effetti applicabili a ICI, IMU e TASI. I giudici di legittimità hanno stabilito che, qualora il contribuente impugni l'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza definitiva che ne ridetermina la misura costituisce l'unico parametro valido per individuare la base imponibile del tributo.

A seguito del passaggio in giudicato, infatti, la rendita stabilita dal giudice si sostituisce a quella originariamente quantificata dall'Ufficio Tecnico Erariale (poi Agenzia del Territorio) con efficacia retroattiva, ovvero a partire dal momento in cui era stata presentata la domanda.

Di conseguenza, per tutte le annualità d'imposta interessate dal giudicato — e per le quali si accerti la sussistenza dei requisiti originari — il calcolo dell'imposta dovuta deve fondarsi esclusivamente sulla rendita fissata dal provvedimento giudiziale, azzerando l'efficacia dei criteri di calcolo precedentemente applicati.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Corte dei Conti. Congedi retribuiti illegittimi: l'inerzia dell'ente cancella il danno erariale per il dipendente

La Corte dei Conti stabilisce un importante principio in materia di danno erariale, escludendo la responsabilità del dipendente pubblico qualora l'amministrazione, pur consapevole di potenziali irregolarità nella fruizione di un congedo retribuito, ometta di intervenire tempestivamente per revocarlo.

Il caso di specie riguardava un dipendente nei cui confronti l'ente aveva già raccolto elementi di illiceità tali da promuovere una denuncia in sede penale e da avviare un iter disciplinare sfociato poi nel licenziamento. Ciononostante, il beneficio del congedo retribuito non era stato interrotto, consentendo al lavoratore di continuare a fruirne fino al 1° luglio 2022.

Secondo il Collegio giudicante, l'inerzia e la mancata vigilanza dell'amministrazione determinano l'interruzione del nesso di causalità tra il comportamento originario del lavoratore e il danno erariale maturato successivamente. I giudici contabili rimarcano che, di fronte a indizi ritenuti

sufficientemente gravi da attivare i canali penali e disciplinari, l'ente aveva il preciso dovere di agire anche sul piano amministrativo, avviando un procedimento di revisione ed eventuale revoca del beneficio in via di autotutela.

Di conseguenza, la prosecuzione dei pagamenti e del congedo oltre il momento della scoperta dei fatti non può essere addebitata al dipendente — il quale, peraltro, ha respinto ogni addebito — ma si configura come una conseguenza diretta dell'omissione dell'ente locale, che non ha esercitato i propri poteri di autotutela per bloccare l'erogazione delle somme.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Mansioni di fatto nel pubblico impiego: l'indennità di posizione organizzativa spetta anche senza nomina formale

Con l'Ordinanza n. 9525 del 2026, la Corte di Cassazione riafferma il proprio orientamento consolidato in materia di pubblico impiego privatizzato, riconoscendo il diritto del dipendente a percepire l'intera retribuzione prevista per le mansioni effettivamente svolte.

I giudici di legittimità chiariscono che, qualora un lavoratore venga chiamato a ricoprire una posizione organizzativa già istituita dall'ente pubblico assumendone tutte le responsabilità operative, l'eventuale assenza o l'illegittimità del provvedimento formale di nomina non pregiudica il suo diritto al trattamento economico. Il dipendente ha infatti diritto a ricevere l'intera retribuzione corrispondente alle funzioni di fatto esercitate, inclusa l'indennità accessoria finalizzata a commisurare il compenso alla qualità e alla responsabilità della prestazione resa.

La pronuncia evidenzia come la posizione organizzativa si distingua dal normale profilo professionale poiché individua funzioni strategiche e di alta responsabilità interne all'ente. Proprio la natura di queste mansioni giustifica il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva che spetta al lavoratore in base al principio di effettività delle mansioni svolte, indipendentemente dalla regolarità formale dell'atto di attribuzione.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Ipotesi di CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione – triennio 2025-2027

In data 27 maggio 2026 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2025-2027.

L'ipotesi sottoscritta in data odierna definisce il riparto dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative così come individuate in esito al procedimento di accertamento della rappresentatività sindacale.

Le parti, nel confermare l'impianto del CCNQ del 4 dicembre 2017, hanno concordato di proseguire le trattative per gli aspetti relativi alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

L'entrata in vigore dell'accordo avverrà dopo la sottoscrizione definitiva del testo che avverrà a seguito della positiva conclusione della fase di controllo.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



Corte dei Conti. Porto turistico come servizio pubblico locale: ammesso l'in house con sub-affidamento sotto la regia strategica del Comune

La Deliberazione n. 64/2026/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria fornisce un chiarimento fondamentale in merito alla gestione delle infrastrutture marittime, sancendo espressamente che la gestione di un porto turistico costituisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica.

I magistrati contabili precisano che tale attività non può essere ridotta a una mera concessione d'uso di beni del demanio marittimo, ma si inserisce pienamente nella disciplina del Testo unico sui servizi pubblici locali, il decreto legislativo n. 201 del 2022.

Muovendo da questo presupposto, la Corte stabilisce che un Comune può legittimamente affidare in via diretta, tramite il modello dell'in house providing, la concessione di tale servizio a una propria società partecipata, anche qualora quest'ultima decida di affidare a terzi una quota rilevante o preponderante delle attività attraverso un sub-affidamento ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della navigazione. L'ordinamento attuale non impone alla società in house un divieto assoluto di esternalizzazione, né l'obbligo di eseguire ogni singola prestazione interamente con risorse proprie. Al contrario, in quanto organismo di diritto pubblico, la società partecipata ha il tassativo dovere di applicare le procedure di evidenza pubblica e il Codice dei contratti pubblici ogni volta che seleziona un operatore privato sul mercato per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture.

La compatibilità tra la natura di servizio pubblico locale dell'infrastruttura e il ricorso al sub-affidamento resta tuttavia subordinata alla rigorosa conservazione dei requisiti strutturali dell'in house. Poiché si tratta di un servizio d'interesse generale, la decisione di esternalizzare le attività non può essere assunta in autonomia dalla società, ma deve discendere da un preciso indirizzo politico-amministrativo e da una preventiva valutazione del Comune socio. L'ente pubblico deve inoltre mantenere intatto il cosiddetto controllo analogo, ovvero un'influenza determinante e vincolante sulle linee strategiche e sui contratti della partecipata, impedendo che quest'ultima si trasformi in una scatola vuota priva di una reale struttura organizzativa e direzionale.

A tutela della spesa pubblica, la decisione del Comune di optare per l'affidamento diretto deve essere sempre preceduta da una rigorosa istruttoria che ne dimostri i vantaggi per la collettività, la qualità delle prestazioni e la congruità economica. L'intera operazione deve essere accompagnata da un piano economico-finanziario che ne assicuri la sostenibilità nel tempo, e la società in house deve conservare la titolarità della concessione portuale e la piena responsabilità unitaria della gestione nei confronti dell'amministrazione. Infine, proprio in virtù della natura di servizio pubblico locale del porto, il Comune ha l'obbligo di inserire questa gestione all'interno della relazione periodica di ricognizione dei servizi, verificando costantemente l'efficienza e il corretto andamento economico a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Corte dei Conti. Riforma Foti e danno erariale: il tetto del 30% opera sul totale del pregiudizio e non sulle quote dei singoli convenuti

La Sentenza n. 12/2026 della Corte dei Conti Umbria chiarisce che il limite del 30% al danno risarcibile, introdotto dalla riforma "Foti" (legge n. 1/2026), si applica in modo oggettivo e unitario sul totale del pregiudizio erariale accertato e non sulle quote dei singoli convenuti, evitando ingiustificate duplicazioni del beneficio in caso di pluralità di responsabili. I giudici distinguono inoltre tra questa riduzione obbligatoria (esclusa solo per dolo o illecito arricchimento) e il tradizionale potere di riduzione facoltativo e discrezionale del magistrato, qui non applicato. Il tetto del 30% opera quindi come sbarramento globale a monte, lasciando a meccanismi individuali, come il limite del doppio dello stipendio, il contenimento del debito del singolo dipendente.

Leggi l'[articolo](#).



Consiglio di Stato. Diritto di accesso ai documenti: la PA è tenuta solo alla visione e al rilascio di copie, non all'invio telematico

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 04003/2026) ha chiarito che il diritto di accesso ex L. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione solo l'obbligo di consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti. Nemmeno le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale introducono un dovere generalizzato di trasmissione telematica dei file, con la conseguenza che l'ente non può essere accusato di diniego illegittimo se rifiuta l'invio via e-mail degli atti garantendone comunque la consultazione ordinaria.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Inconferibilità al vicepresidente di società trasporti anche nel consiglio provinciale e comunale

L'Anac, con la delibera n. 172 del 6 maggio 2026, ha sancito l'inconferibilità dell'incarico di vicepresidente di una società di autoservizi regionali a un soggetto che sia contemporaneamente membro del Consiglio provinciale e del Comune capoluogo interessati. Si tratta del primo provvedimento applicativo dell'articolo 6 del d.lgs. n. 201/2022 (Testo unico sui servizi pubblici locali), norma volta a garantire la netta separazione soggettiva tra l'organo che regola e controlla il servizio e la società che lo gestisce. L'Autorità ha ravvisato una palese commistione di ruoli, poiché l'amministratore si sarebbe trovato nella posizione di determinare negli enti locali le risorse finanziarie e le linee strategiche da destinare all'agenzia della mobilità, che a sua volta le avrebbe girate (tramite contratto di servizio) alla società da lui stesso amministrata.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. La stazione appaltante non deve oscurare dati e informazioni dell'offerta tecnica

Con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, l'Anac ha ribadito il divieto per le stazioni appaltanti di oscurare dati o informazioni dei documenti di gara messi a disposizione sulle piattaforme digitali, al fine di garantire il diritto di difesa degli operatori economici. In linea con il parere n. 61/2026 del Consiglio di Stato e con l'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, l'ostensibilità degli atti, dei verbali e delle offerte dei primi cinque classificati è integrale, in quanto il legislatore ha sancito la prevalenza dell'accesso rispetto alla privacy. L'unica eccezione ammessa riguarda l'offerta tecnica, che può essere parzialmente o totalmente oscurata solo se l'offerente presenta una specifica e motivata richiesta a tutela dei segreti tecnici e commerciali e la stessa viene accolta dalla stazione appaltante.

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. AI-PACT: presentati a Milano i risultati del progetto europeo sull'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione

L'evento svoltosi il 25 maggio 2026 presso la SDA Bocconi ha presentato i risultati del progetto europeo AI-PACT, promosso da IFEL insieme a università e imprese per guidare i Comuni italiani nell'adozione sostenibile dell'Intelligenza Artificiale. Nonostante due terzi delle 123 amministrazioni intervistate abbiano già avviato delle sperimentazioni, l'indagine evidenzia forti criticità strutturali: solo il 12% vanta un'alta maturità tecnologica, mancano figure interne dedicate alla governance dell'IA, la metà degli acquisti ICT ha un'impostazione generalista e il 62% delle infrastrutture è delegato a fornitori esterni. La sfida futura risiede quindi nel potenziare le competenze interne, la governance e i sistemi di procurement per trasformare i progetti pilota in servizi pubblici strutturati e scalabili.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Sanzione di 1000 euro alla ex consigliera per non aver comunicato i propri redditi

L'Anac, con delibera n. 169 del 6 maggio 2026, ha inflitto una sanzione pecuniaria di mille euro a un'ex consigliera comunale per non aver reso pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale relativa al 2023, violando gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013. La normativa punisce l'omessa o incompleta comunicazione di tali dati con sanzioni da 500 a 10.000 euro, imponendo in questo caso il pagamento della somma entro 30 giorni e la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'amministrazione.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Appalti, linee guida per regole più chiare su revisione prezzi in servizi e forniture

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto le Linee guida per l'applicazione delle clausole di revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, con l'obiettivo di garantire criteri uniformi alle stazioni appaltanti e assicurare una gestione più chiara ed equilibrata dei contratti pubblici di durata.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it